

STATUTO ASSOCIAZIONE CARNEVALE NEBIOPOLI

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

con la denominazione "CARNEVALE NEBIOPOLI" è costituita un'associazione dei gruppi rionali chiassesi ai sensi degli art. 60. e seguenti del Codice Civile Svizzero.

La sede dell'associazione è Chiasso.

ART. 2 SCOPO SOCIALE

L'organizzazione e la coordinazione di manifestazioni nell'ambito del carnevale e altre di carattere benefico e/o culturale. Lo scopo principale è quello di mantenere viva la tradizione carnevalesca chiassese e di utilizzare eventuali utili per il consolidamento delle strutture e per il promovimento di attività culturali benefiche di ogni genere in primo luogo a favore della popolazione di Chiasso e del Mendrisiotto.

L'associazione è apolitica e aconfessionale. L'associazione può a sua volta partecipare ad altri Comitati o Associazioni.

ART. 3 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'associazione sono così suddivisi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Comitato direttivo;
- c) Revisori.

ART. 4 SOCI, AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Ogni gruppo rionale di Chiasso nomina un ugual numero di rappresentanti, tra i quali il proprio presidente più uno o due delegati per gruppo. Ogni rappresentante ha la qualità di socio e può votare all'assemblea su ogni trattanda all'ordine del giorno.

I nuovi soci devono rappresentare un gruppo con scopi affini a quelli della associazione e provenire dalla Regione. La loro ammissione è votata dall'assemblea in qualsiasi momento; in caso di parità, il voto del presidente del giorno vale doppio. Non sono ammessi gruppi privati o società con scopi di lucro.

I Rioni sono parte integrante dell'associazione, motivo per cui su richiesta del Comitato Direttivo sono tenuti (nel limite del possibile) ad adoperarsi nel fornire sostegno tramite personale, mezzi, materiali ed "aiuto" in generale.

ART. 5 DIMISSIONI DALL'ASSOCIAZIONE

Qualora un gruppo decidesse di uscire di sua spontanea volontà dall'associazione, lo potrà fare in assemblea inoltrando al Comitato direttivo le dimissioni di tutti i propri rappresentanti con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno solare. Il gruppo dimissionario, rispettivamente i suoi rappresentanti, non potranno vantare alcuna pretesa sul patrimonio dell'associazione. Ogni eventuale conferimento avvenuto da parte di un gruppo dimissionario resta di proprietà dell'associazione.

ART. 6 ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'esclusione dall'associazione di un gruppo e quindi dei suoi rappresentanti, può essere votata dalla maggioranza dell'assemblea per motivi gravi o a seguito dello scioglimento del gruppo stesso. Per gli stessi motivi, l'assemblea può richiedere al gruppo la sostituzione immediata anche di un singolo o più rappresentanti. In caso di parità di voto sull'esclusione di un gruppo o di un socio, il voto del presidente del giorno vale doppio.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea sociale è l'organo supremo dell'associazione. I soci si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno (detta "assemblea ordinaria") oppure ogni qualvolta il Comitato direttivo o almeno un quinto dei soci lo ritenesse necessario (detta "assemblea straordinaria").

Convocazione dell'assemblea: è di competenza del comitato direttivo che trasmette a tutti i gruppi l'ordine del giorno entro quindici giorni dalla sua tenuta.

Validità e diritto di voto: L'assemblea è valida alla presenza di almeno un terzo dei soci. Tutti i soci presenti votano su qualsiasi argomento all'ordine del giorno, tranne che per la propria nomina in seno al Comitato direttivo. In votazione la maggioranza vince.

Ad ogni assemblea viene nominato di volta in volta un presidente del giorno che dirigerà i lavori secondo l'ordine del giorno; in caso di parità il voto del presidente del giorno vale doppio.

Compiti e responsabilità: in assemblea i soci hanno la facoltà di votare:

- la nomina del Comitato direttivo e i revisori;
- l'approvazione dei conti annuali e il rapporto del Comitato direttivo sulle attività;
- la destinazione in beneficenza di eventuali profitti;
- tutte le modifiche al presente statuto;
- l'ammissione e l'esclusione di gruppi o soci;
- l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'associazione.

ART. 8 COMITATO DIRETTIVO

I membri del Comitato direttivo sono nominati dall'assemblea e possono provenire anche al di fuori dei gruppi in associazione. In questo caso però il membro non può essere socio dell'associazione e pertanto non ha diritto di voto in assemblea. Per contro, qualsiasi socio può essere nominato nel Comitato direttivo, mantenendo il suo diritto di voto in assemblea, tranne che per la sua nomina. Composizione e cariche: il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri tra cui:

- un presidente
- un vicepresidente (non obbligatorio)
- un segretario
- un responsabile delle finanze

Le cariche valgono sia al maschile che al femminile. Il segretario o il responsabile delle finanze possono fungere anche da vicepresidente. Il comitato sceglie nel suo interno il vicepresidente, il segretario e il cassiere, come anche tutte le altre cariche.

Conduzione e riunioni: il presidente rappresenta ufficialmente l'associazione e dirige il Comitato direttivo, il vicepresidente ne fa le veci in sua assenza.

Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta.

Firma sociale: il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il responsabile delle finanze hanno diritto di firma collettiva a due tra loro nei confronti di terzi. Gli altri membri del comitato hanno diritto di firma collettiva a due con il Presidente.

Diritto di voto: Il Comitato direttivo decide sulle proposte dei singoli membri che non siano di competenza dell'assemblea. Tutti i membri hanno diritto di voto su tutte le proposte; in caso di parità il voto del presidente vale doppio. Il comitato direttivo agisce in piena e totale autonomia nelle strategie relative all'organizzazione della manifestazione (sempre nella tutela dell'associazione e dei suoi interessi) ed alla comunicazione in merito ad essa.

Dimissioni: un membro in carica ha la facoltà di inoltrare le proprie dimissioni entro la fine di un anno solare, che avranno effetto dal 30 giugno dell'anno successivo. Eventuali deroghe possono essere disposte dal Comitato stesso in casi particolari. L'assemblea deciderà la sua eventuale sostituzione su proposta del Comitato direttivo.

Esclusione: l'assemblea ha facoltà in qualsiasi momento di revocare la carica di un membro del Comitato direttivo per colpe gravi imputabili al suo operato. Ciò comporta, se del caso, anche l'esclusione dall'associazione. Questa revoca deve essere effettuata avendo anche l'appoggio della maggioranza del Comitato Direttivo o su proposta dello stesso.

Compiti e responsabilità: al Comitato direttivo compete la gestione dell'associazione e in particolare l'organizzazione di tutte le manifestazioni attinenti allo scopo sociale. Ogni membro del Comitato direttivo deve adoperarsi sempre nell'interesse dell'associazione e lavorare attivamente, in collegialità con tutto il Comitato direttivo, deve anche evitare qualsiasi conflitto d'interesse.

Il Comitato direttivo deve presentare almeno una volta all'anno all'assemblea, per approvazione:

- i conti delle varie manifestazioni;
- un bilancio consolidato per l'anno precedente con chiusura al 31 dicembre;
- un rapporto sulle attività passate e le proposte per quelle a venire;

Il Comitato direttivo può decidere l'istituzione o lo scioglimento di gruppi di lavoro "ad hoc", quali collaboratori esterni, composto da membri o da persone anche al di fuori del Comitato direttivo o dall'associazione. Tali gruppi di lavoro dipendono direttamente dal Comitato direttivo e non hanno alcun potere decisionale, né autorità di rappresentare verso terzi l'associazione. Questi gruppi sono sempre diretti da un membro del Comitato direttivo. Ogni decisione presa da una commissione esterna deve essere ratificata dai membri del Comitato, a meno che questi non conferiscano poteri differenti a quella singola commissione tramite comunicazione scritta.

Il Comitato decide in merito alla costituzione di "riserve" nell'eventualità di utili.

Il Comitato si occupa della gestione della sicurezza dell'evento, ed ha quindi il potere di decidere in merito allo svolgimento o mancato svolgimento della manifestazione in virtù del suo dovere di garantire l'ordine pubblico.

ART. 8.a PRIMO MINISTRO

Il Primo Ministro ha lo scopo di rappresentare l'immagine del Nebiopoli. Ha la facoltà di proporre al Comitato Direttivo uno "staff" di fiducia che lo accompagna nelle sue attività, i membri di questo staff devono essere approvati dal Comitato Direttivo.

Viene nominato entro il 30 giugno di ogni anno da parte del Comitato Direttivo e partecipa attivamente alle attività del Comitato, può se lo desidera esercitare il diritto di voto durante le sedute del Comitato.

ART. 9 REVISORI

L'assemblea nomina due o più revisori, i quali dovranno presentare annualmente un rapporto di revisione sui conti chiusi l'anno precedente dal Comitato direttivo. I revisori

hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'assemblea eventuali situazioni anomale riscontrate o prevedibili o di essere a conoscenza di fatti rilevanti, a salvaguardia degli interessi dell'associazione, anche al di fuori della regolare revisione.

ART. 10 GARANZIE VERSO TERZI, IMPEGNI SOCIALI E MORALI

L'associazione risponde dei suoi impegni con mezzi propri, escludendo qualsiasi responsabilità personale o solidale da parte dei soci o dei membri del Comitato direttivo. L'associazione potrà accettare contributi a fondo perso o sponsorizzazioni da parte dei gruppi, dei rioni, da istituzioni pubbliche o private. Eventuali donazioni effettuate da parte dell'associazione devono essere votate dapprima all'interno del Comitato Direttivo e poi presentate ed approvate dall'assemblea. In regola di principio, le donazioni dovranno essere rivolte a istituzioni della Regione.

ART. 11 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea può votare a maggioranza lo scioglimento dell'associazione alla presenza di almeno due terzi di tutti i soci. In tal caso, la decisione sulla destinazione del patrimonio compete ai presidenti dei gruppi rionali fondatori ancora in attività. Il patrimonio sarà affidato a titolo fiduciario provvisorio al Comune di Chiasso, fintanto che non sorgerà una nuova organizzazione con sede a Chiasso avente lo stesso scopo sociale. Trascorso infruttuoso un termine di tre anni, metà del patrimonio sarà devoluto in beneficenza mentre l'altra metà sarà distribuito in parti uguali ai gruppi in associazione ancora in attività.

ART. 12 MODIFICHE DELLO STATUTO

Ogni modifica del presente statuto, su proposta del comitato direttivo, dev'essere messa all'ordine del giorno e votata dalla maggioranza dell'assemblea.

ART. 13 DIVERSI

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato gli art. 60 e seguenti del CCS, altrimenti la decisione compete al Comitato direttivo in carica. Tutte le modifiche allo statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria del 5 ottobre 2020 ed entra in vigore seduta stante. Pertanto, il presente statuto annulla e sostituisce quello del 3 luglio 2019.

Chiasso, il 5 ottobre 2020

Per il Comitato direttivo

Il presidente
Alessandro Gazzani

Il vicepresidente
Luca Camnaghi